

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6-7-8 Ottobre 2022

MOZIONE PER RIFORMA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CASSAZIONISTI

Presentata dai delegati al congresso:

RAFFAELE RENZULLO – BIANCA VANACORE – FRANCESCO ESPOSITO**PREMESSO**

La **LEGGE del 31 dicembre 2012, n. 247 all'art. 22** disciplina l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il suddetto **articolo 22 al punto "2"** statuisce che: *"L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, **successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità**".*

A riguardo, il **REGOLAMENTO del 20 novembre 2015, n. 1 del CNF, all'art. 4** determina specificamente i **requisiti per l'accesso ai corsi** per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi a giurisdizioni superiori, tra i quali figura il **criterio di effettività nell'esercizio della professione forense**. In particolare il **comma "3" dell'art. 4** statuisce che sono criteri di effettività nell'esercizio della professione per l'accesso al corso:

- 1) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno **dieci giudizi** dinanzi ad una Corte di Appello civile;
- oppure 2) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno **venti giudizi** dinanzi ad una Corte di Appello penale; oppure
- 3) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno **venti giudizi** dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.

RITENUTO

che i criteri di effettività sono caratterizzati **dall'indicazione di un numero di giudizi patrocinati particolarmente elevato, da possedersi negli ultimi quattro anni antecedenti alla presentazione domanda (dieci giudizi in Corte di Appello civile e venti giudizi in Corte di Appello penale e nelle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili)**. Il numero di giudizi patrocinati richiesti all'aspirante **risulta elevato** rispetto al periodo di tempo determinato in soli quattro anni.

SI PROPONE

la riduzione del numero di giudizi patrocinati da possedersi per la maturazione dei requisiti previsti per l'ammissione alla domanda, così rideterminando il nuovo quantitativo di giudizi come segue: quattro giudizi in Corte di Appello civile, otto giudizi in Corte di Appello penale e nelle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.

TANTO PREMESSO

SI DELEGA

il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense per l'attuazione di quanto suesposto con la presente mozione.

Torre Annunziata, 06/07/2022

Avv. Raffaele Renzullo

Avv. Bianca Vanacore

Avv. Francesco Esposito